Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 17 maggio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 284ª seduta pubblica, martedì, 24 maggio 1955, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge:*

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (930) - *Relatore*: CARELLI.

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (933) *Relatore*: CARON.

II. *Discussione della mozione:*

LUSSU (ZOLI, MOLÈ, ZANOTTI BIANCO, AMADEO, CANEVARI, TERRACINI). — Il Senato, mentre la Repubblica si appresta a celebrare il decennale della Liberazione, impegna il Governo a dare sollecita attuazione alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione), sì che possano essere « banditi concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo » come è contemplato nella suddetta legge (13).

III. *Discussione dei disegni di legge:*

1. Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane (800) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei Deputati*) *Relatore*: SPAGNOLLI.

2. Deputato GENNAI TONIETTI Erisia. — Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale (432) (*Approvato dalla Camera dei Deputati*) *Relatore*: TRABUCCHI.

3. CARON ed altri. — Istituzione di una Commissione italiana per la energia nucleare e conglobamento in essa del Comitato nazionale per le ricerche nucleari (464) *Relatore*: TARTUFOLI.

4. Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (322) *Relatore*: SCHIAVONE.

5. Assetto della gestione cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (51) *Relatori*: SPAGNOLLI, *per la maggioranza;* STURZO, *per la minoranza.*

6. ROVEDA ed altri. — Riorganizzazione delle aziende siderurgiche e meccaniche dell'I.R.I., del F.I.M. e del Demanio (238-*Urgenza*) *Relatori*: TARTUFOLI, *per la maggioranza*; MONTAGNANI, *per la minoranza.*

7. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375) *Relatori*: CARON, *per la maggioranza*; MONTAGNANI e RODA, *per la minoranza.*

8. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166) *Relatore*: CARELLI.

9. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno dei limiti di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei Deputati*) *Relatore*: ZANOTTI BIANCO.

10. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67) *Relatore*: PERRIER.

11. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*) - *Relatore*: PIECHELE.

12. SALARI. — Modifica dell'articolo 582 del Codice penale, concernente la lesione personale (606) - *Relatore*: MERLIN Umberto.

13. SALARI. — Modifiche all'articolo 151 del Codice civile, sulle cause di separazione personale (607) - *Relatore*: MERLIN Umberto.

14. SALARI. — Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale, concernenti delitti contro il matrimonio (608) *Relatore*: MERLIN Umberto.
15. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82) *Relatori*: MAGLIANO, *per la maggioranza* e PAPALIA, *per la minoranza.*
16. Concessione di una sovvenzione straordinaria per la maggiore spesa di costruzione del primo gruppo di opere della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento in concessione all'industria privata (188) *Relatore*: CORBELLINI.

IV 2° *Elenco di petizioni* (*Doc.* LXXXV).

(2530)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in 287ª seduta pubblica, martedì, 24 maggio 1955, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Svolgimento di proposte di legge.
2. Interrogazioni.

(2531)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 381.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 e all'art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate dalla legge 20 luglio 1952, n. 1015, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura netta indicata, come appresso, per ciascun importo del compenso annuo lordo di cui alla tabella dell'art. 1 della stessa legge 20 luglio 1952, n. 1015:

Compenso annuo lordo Lire	Assegno integrativo mensile netto Lire
120.000	2.500
180.000	2.750
216.000	3.250
240.000	3.750
264.000	4.250
300.000	4.500
360.000	5.000

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 382.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Agli incaricati marittimi ed ai delegati di spiaggia, disciplinati dal regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alla retribuzione in vigore,

un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette:

incaricati marittimi di 1ª classe . . .	L.	2.500
incaricati marittimi di 2ª classe . . .	»	2.250
delegati di spiaggia di 1ª classe . . .	»	2.000
delegati di spiaggia di 2ª classe . . .	»	1.750
delegati di spiaggia di 3ª classe . . .	»	1.500

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 383.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale a contratto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale proveniente dall'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette stabilite dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, per i dipendenti statali, cui il predetto personale è parificato secondo il citato decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

Art. 2.

Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 161. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 384.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto ai graduati e militari di truppa raffermati o vincolati a ferma speciale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica vincolati a ferme speciali o raffermati è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:

1) dalla data di arruolamento e fino al compimento del primo anno di servizio, lire 1000;

2) dopo il primo anno di servizio e fino al compimento del secondo anno di servizio, lire 1500;

3) dopo due anni di servizio e fino al compimento del quinto anno di servizio, lire 2000;

4) dopo cinque anni di servizio e fino al compimento del settimo anno di servizio, lire 3500;

5) dopo sette anni di servizio e fino al compimento dell'undicesimo anno di servizio, lire 4000;

6) dopo undici anni di servizio, lire 4500.

Ai primi avieri del ruolo specialisti e del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo, l'assegno integrativo mensile di cui al comma precedente è fissato nella misura netta di L. 4800.

Art. 2.

Ai sottocapi e comuni volontari e raffermati di leva della Marina militare è concesso, in aggiunta alle competenze in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, un assegno integrativo mensile, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle misure nette sottoindicate:

A) Sottocapi e comuni volontari a bordo ed a terra:

1) dalla data di arruolamento e fino alla classifica di comune di prima classe, lire 1000;

2) durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 1500;

3) dopo un anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 2000;

4) dopo quattro anni di servizio decorrenti dalla data di classifica a comune di prima classe, lire 3500;

5) sottocapi brevettati e sottocapi volontari che hanno ultimato la ferma complementare a premio di anni due, lire 4000;

6) sottocapi volontari con decorrenza dal quarto vincolo complementare annuale, lire 4500.

B) Sottocapi e comuni raffermati di leva a bordo ed a terra:

1) dalla data del primo vincolo annuale a tutto il quarto vincolo, lire 2000;

2) dalla data dell'ammissione al quinto vincolo annuale e fino al sesto vincolo, lire 3500.

Art. 3.

Sono estese all'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 5, 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1955, n. 385.

Erezione in ente morale della Fondazione « Maria Piaggio Casarsa », con sede in Genova.

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Maria Piaggio Casarsa », con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1955, n. 386.

Erezione in ente morale della Fondazione « Carlo e Giuseppe Piaggio », con sede in Genova.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Carlo e Giuseppe Piaggio », con sede in Genova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1955.

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Savona per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente esperto in scienze agrarie dott. Lucio Nocelli, trasferitosi in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1954, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Francesco Palareti — esperto in scienze agrarie — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Savona, in sostituzione del dottor Lucio Nocelli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 16 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 338. — TEMPESTA

(2485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1955.

Determinazione del contingente numerico per l'esercizio 1955-56 dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dalle Scuole di polizia, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1926;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto necessario stabilire per l'esercizio 1955-56 il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso le Scuole di polizia;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1955-56 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia è stabilito nelle seguenti unità e categorie:

Scuola allievi ufficiali e sottufficiali in Roma:

Categoria II	N.	1
Categoria III	»	36
	N.	37

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Roma:

Categoria II	N.	1
Categoria III	»	35
Categoria VII	»	4
	N.	40

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Nettuno:

Categoria II	N.	1
Categoria III	»	31
	N.	32

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza in Caserta:

Categoria II	N.	1
Categoria III	»	23
	N.	24

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 32

(2509)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 1955.

Sostituzione di un membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1954, n. 268, col quale si è ricostituito il Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il biennio 1954-56;

Ritenuta la necessità di sostituire nel predetto Comitato il vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Giordano, nominato in qualità di delegato del Ministero dell'interno e successivamente comandato presso altra Amministrazione;

Vista la nuova designazione formulata dal Ministero dell'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Raffaele Savastano è nominato membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra quale delegato del Ministero dell'interno, in sostituzione del vice prefetto ispettore dott. Giuseppe Giordano, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1955

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 65. — TEMPESTA

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1955.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 25 novembre 1954, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1955 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1955

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
VILLABRUNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1955
Registro n. 3 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 251. — BAGNOLI

TABELLA *A*.

Sulle tasse di iscrizione e di voltura indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi od impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti di utenza.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	1.950
da 25 a 100 m²	»	3.150
da 100 a 500 m²	»	3.900
da 500 a 1000 m²	»	5.450
oltre 1000 m²	»	7.800
b) Semifissi, locomobili	»	1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	»	550
d) Forni, gassogeni	»	3.150
e) Motrici, termosifoni	»	1.300

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	400
da 25 a 100 m²	»	650
da 100 a 500 m²	»	900
da 500 a 1000 m²	»	1.200
oltre 1000 m²	»	1.550
b) Semifissi, locomobili	»	400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	»	250
d) Forni, gassogeni	»	650
e) Motrici, termosifoni	»	400

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto.

Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) Generatori (1).

a) Generatori fissi.

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):		
fino a 25 m²	L.	4.550
oltre 25 fino a 100 m²	»	6.250
oltre 100 fino a 200 m²	»	7.700
oltre 200 fino a 300 m²	»	9.400
2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):		
oltre 300 fino a 400 m²	L.	11.350
oltre 400 fino a 500 m²	»	13.550
oltre 500 fino a 600 m²	»	15.950
oltre 600 fino a 700 m²	»	18.600
oltre 700 fino a 800 m²	»	21.450
oltre 800 fino a 900 m²	»	24.700
oltre 900 fino a 1000 m²	»	27.950
oltre 1000 m²	»	31.200
3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:		
con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L.	13.550
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	»	15.950
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	»	18.600
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	»	21.450
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	»	24.700
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	»	27.950
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	»	31.250
b) Generatori semifissi:		
fino a 25 m²	»	3.000
oltre 25 fino a 100 m²	»	6.000
oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di	»	1.550

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

c) Locomobili:

agricole (1) fino a 25 m²	L. 2.500
oltre 25 m²	» 5.600
industriali, fino a 25 m²	» 3.650
oltre 25 m²	» 6.900
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 1.450
e) Generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 2.850
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 900

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.250
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.150
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.700
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 6.750
oltre 25000 litri	» 9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L. 2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4) (5) (6):

fino a 300 litri di capacità totale	» 700
oltre 300 fino a 1000 litri	» 1.300
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 2.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 3.100
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 4.700
oltre 25000 litri	» 6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lettera *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

per ogni apparecchio	L. 200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento	» 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30%.

(6) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano, per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali sulla quota base:
dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi, riduzione del 75%. Le riduzioni saranno applicate distribuendo le bombole della stessa serie in ordine decrescente di capacità.

TABELLA *C*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. *a*, ultima parte, e art. 27 dello statuto della A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1)

(Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:	
fino a 25 m² di superficie riscaldata	L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m²	» 10.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 12.300
oltre 200 fino a 300 m²	» 15.050
oltre 300 fino a 400 m²	» 18.150
oltre 400 fino a 500 m²	» 21.700
oltre 500 fino a 600 m²	» 25.500
oltre 600 fino a 700 m²	» 29.750
oltre 700 fino a 800 m²	» 34.300
oltre 800 fino a 900 m²	» 39.500
oltre 900 fino a 1000 m²	» 44.700
oltre 1000 m²	» 49.900
b) Generatori semifissi:	
fino a 25 m²	» 4.800
oltre 25 fino a 100 m²	» 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di	» 2.500
c) Locomobili:	
fino a 25 m²	» 5.850
oltre 25 m²	» 11.050
d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m²	» 2.300
e) Generatori a riscaldamento elettrico:	
fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 3000 litri	» 4.550
oltre 3000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.450

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:	
fino a 300 litri di capacità	» 2.000
oltre 300 fino a 1000 litri	» 3.350
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 5.050
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 7.500
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 10.800
oltre 25000 litri	» 14.400
b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):	
fino a 300 litri di capacità totale	» 1.100
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 3.350
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.950
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 7.500
oltre 25000 litri	» 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella *B*, tariffa I.

Per apparecchi del medesimo tipo che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25%;

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50%;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 % (2),

---

(1) Valgono la nota n. 2, seconda colonna, della pag. precedente e le note nn. 2, 3 e 4, prima colonna di questa pagina.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche o prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) Generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m²	L. 5.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 8.150
oltre 100 fino a 200 m²	» 10.000
oltre 200 fino a 300 m²	» 12.200

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 14.750
oltre 400 fino a 500 m²	» 17.600
oltre 500 fino a 600 m²	» 20.750
oltre 600 fino a 700 m²	» 24.200
oltre 700 fino a 800 m²	» 27.900
oltre 800 fino a 900 m²	» 32.100
oltre 900 fino a 1000 m²	» 36.350
oltre 1000 m²	» 40.550

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 27.900
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	L. 32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 40.550

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 3.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 7.800
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di	» 2.000

c) Locomobili:

agricole (1), fino a 25 m²	» 3.250
oltre 25 m²	» 7.300
industriali, fino a 25 m²	» 4.750
oltre 25 m²	» 9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m²	» 1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri	» 3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.150

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.650
oltre 300 fino a 1000 litri	» 2.750
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 4.100
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 6.100
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 8.800
oltre 25000 litri	» 11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a due corpi	L. 2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili (4):

fino a 300 litri di capacità totale	» 900
oltre 300 fino a 1000 litri	» 1.700
oltre 1000 fino a 5000 litri	» 2.750
oltre 5000 fino a 10000 litri	» 4.050
oltre 10000 fino a 25000 litri	» 6.100
oltre 25000 litri	» 8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25%.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate consecutive alla prima è ridotta del 20%.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60 lett. *c*) del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25%.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5, prima colonna, a pagina 1694

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. *g* e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m²	L. 1.300
generatori oltre 25 m²	» 1.950
recipienti	» 650
macchine da caffè	» 250
apparecchi esonerati	» 250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50%, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr. *A*) Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente	L. 12
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	» 15
oltre 5 litri di capacità:	
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	» 100
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	» 63
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	» 38
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	» 19

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

fino a 2 litri di capacità per ogni recipiente	L. 10
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente	» 12
oltre 5 litri di capacità:	
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente	» 80
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente	» 50
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente	» 30
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente	» 15

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragrafo *A*) e pari a L. 6000 per una giornata di lavoro (1) oppure a L. 3000 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1500 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, *in altra giornata*, a prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta in aggiunta alle contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e eventualmente 3) del precedente paragrafo *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui ai numeri 1) e 2) e, eventualmente 3).

Paragr. *B*) Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4 e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*) Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari	L. 1.500

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (2).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici o riparatrici (3):

per una intiera giornata di lavoro (1)	L. 6.000
per mezza giornata di lavoro (4)	» 3.000

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione (5):

per ogni bollo di prova	L. 200
per ogni libretto matricolare	» 500
per ogni libretto di continuazione	» 250
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica	» 400
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	» 250

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(1) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) Vedi nota 1, prima colonna, di questa pagina.

(3) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(4) Salvo riduzione a L. 1500, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

(5) Per i recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole si applicano per ciascuna bombola oltre la 10ª, le seguenti riduzioni percentuali per ogni libretto ed ogni bollo di prova:

dalla 11ª alla 20ª bombola riduzione del 25%;
dalla 21ª alla 200ª bombola riduzione del 50%;
dalla 201ª bombola in poi riduzione del 75%.

TABELLA *D*.

Sulle quote indicate nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA UNICA

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sotto posto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa . . . L. 800
b) per un forno da calce . . . . . » 900
c) per una fornace da laterizi . » 1.050
d) per un generatore di vapore » 1.300
e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 1.550
f) impianti di riscaldamento » 1.550
g) per ogni altro impianto termico » 1.550
h) per un forno da cemento » 1.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte » 1.950
a camere contigue ed a galleria » 3.650
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno a gassogeno separato » 1.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, nell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato » 2.600
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50%

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15%

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa L. 1.200
b) per un forno da calce . . . . . » 1.350
c) per una fornace da laterizi . . . . » 1.600
d) per un generatore di vapore » 1.950
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato » 2.350
f) impianti di riscaldamento » 2.350
g) per ogni altro impianto termico . » 2.350
h) per un forno da cemento . . » 2.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:
a camere sovrapposte . . . . » 2.950
a camere contigue ed a galleria . . » 5.500
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato . . . . » 2.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato L. 3.900
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie » 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50%, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:
a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 6.000
b) per analisi del combustibile (1) » 3.500
c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10% delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50% quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari - Dichiarazione di esonero - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero:
Il consortista deve all'Associazione:
per ogni libretto matricolare . . . L. 500
per ogni libretto di continuazione . . » 250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . » 400
(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr. *B*) Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazione di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Sui proventi indicati nella presente tabella si applica l'aumento del 15 %.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10% sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico
(Centro termotecnico sperimentale)

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) - Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:		
fino a 10 mm. di spessore	L.	200
da 10 a 15 mm. di spessore	»	250
da 15 a 20 mm. di spessore	»	350
da 20 a 25 mm. di spessore	»	500
da 25 a 30 mm. di spessore	»	550
da 30 a 35 mm. di spessore	»	650
da 35 a 40 mm. di spessore	»	700
oltre 40 mm. di spessore	»	800
confezione di una provetta di trazione piatta	»	800
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	1.000
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	2.000
confezione di una provetta di resilienza	»	500
confezione di una provetta di piega	»	250
confezione di una provetta di schiacciamento	»	250
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	800
prova di resilienza	»	250
prova di piegamento a freddo	»	400
prova di schiacciamento	»	400
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C.	»	700
prova di durezza Brinell o Rockell	»	200
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	»	500
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.500
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	5.000
prova limite di viscosità (per temperature fino a 900° C)	»	10.000
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	800
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.500
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.000
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.700
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.500
fotografia diretta (una copia)	»	1.000
per ogni copia in più	»	300
analisi spettrografica qualitativa	»	4.000
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.500
ricottura	»	2.000
trattamento termico (tempera e rinvenimento)	»	2.000
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Cheerrer): ognuna	»	3.500

Paragr. *B*) - Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:		
con il sistema di confronto con coppia campione:		
per ogni punto	L.	500
con il sistema di metalli fusi (per coppie campione:		
per ogni punto	»	2.000
taratura di strumenti elettrici di misura:		
voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.):		
per ogni punto	»	350
wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	500
amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.):		
per ogni punto	»	350
taratura dei manometri e vacuometri:		
manometri di precisione - taratura su 5 punti:		
per pressioni fino a kg/cm² 25	»	800
per pressioni fino a kg/cm² 50	»	1.100
per pressioni oltre kg/cm² 50	»	1.300
vacuometri	»	800
manometri dell'industria - taratura su 4 punti:		
per pressioni fino a kg/cm² 20	»	400
per pressioni fino a kg/cm² 50	»	650
per pressioni oltre kg/cm² 50	»	800
vacuometri	»	400
per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:		
per pressioni fino a kg./cm² 150	»	250
per pressioni oltre kg/cm² 150	»	400
per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg./cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di	»	250
manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:		
per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:		
manometri per pressioni fino a kg./cm² 5	»	150
manometri per pressioni fino a kg./cm² 20	»	250
manometri per pressioni fino a kg./cm² 50	»	350
manometri per pressioni oltre kg./cm² 50	»	500
vacuometri	»	250
piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi:		
per pressioni fino a kg./cm² 150	»	150
per pressioni oltre kg./cm² 150	»	250

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità	L.	500
determinazione delle ceneri	»	600
determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso	»	500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher)	»	1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione	»	400
tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata)	»	3.000
determinazione del solo idrogeno	»	3.000
determinazione del carbonio	»	3.000
determinazione dell'idrogeno e del carbonio	»	4.000
determinazione dell'azoto	»	1.500
determinazione dello zolfo	»	1.600
analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico (Malher)	»	6.000
determinazione della finezza di macinazione (due setacci)	»	600

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:
determinazione del carbonio incombusto L. 600
determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri » 2.000

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:
determinazione del peso specifico » 300
determinazione della temperatura d'infiammabilità » 800
determinazione della viscosità » 500
determinazione del potere calorifico superiore (Malher) » 1.200
determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 400
tutte le precedenti determinazioni » 3.000
determinazione della temperatura di accensione » 800
determinazione della temperatura di congelamento » 600
distillazione frazionata » 1.200
determinazione dell'umidità » 600
determinazione delle ceneri » 600
determinazione dell'acidità o alcalinità » 600
determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dello azoto, dello zolfo:
per ciascuna determinazione come per i combustibili solidi
analisi elementare, cioè: determinazione dello idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifico superiore (Malher) L. 5.000

Paragr. *D*) - Analisi dei combustibili gassosi:
analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 2.000
determinazione sperimentale del potere calorifico » 1.200
determinazione della gasolina nei gas naturali » 2.000

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:
determinazione del residuo fisso L. 800
determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione » 600
determinazione potenziometrica del PH » 600

Paragr. *F*) Analisi qualitative:
fino a 5 elementi L. 1.000
per ogni elemento in più » 200

Paragr. *G*) Analisi quantitative:
determinazioni gramimetriche, ognuna L. 800
determinazioni volumetriche, ognuna » 600
determinazioni calorimetriche, ognuna » 600

Paragr. *H*) Analisi varie:
determinazione dell'umidità L. 500
determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) » 800
determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) » 600
determinazione della calce libera nei cementi » 800

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*) il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un solo sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 % — e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionale dell'Associazione.

Paragr. *A*) - Prove all'indicatore e al freno:
a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:
sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per motori a uno o due cilindri L. 3.750
per motori a tre cilindri » 5.600
per motori a quattro cilindri » 7.500
per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:
per motori a uno o due cilindri L. 380
per motori a tre o a quattro cilindri » 560
b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:
per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:
a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie:
b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:
sono dovute le contribuzioni sottoindicate:
per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:
per ogni operatore per il primo giorno L. 6.000
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo » 5.000

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:
Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3000 e di L. 6000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata ad una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura *di sacchetti o barattoli, ecc.*

Paragr. *D*) - Verifiche e prove extra regolamentari:
a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:
Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:
Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota e contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali

Paragr. *A*) Nolo di strumenti di controllo:
per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di L. 3.750
per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più » 250

per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di L. 380
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni:
per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di » 150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole o recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione dei disegni:
sono dovuti i compensi sotto stabiliti:
per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m^2	L.	3.750
di oltre 50 m^2 e sino a 100 m^2	»	4.700
di oltre 100 m^2 e fino a 500 m^2 .	»	5.600
di oltre 500 m^2	»	7.500

se con surriscaldatore, in più il 20% delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70% delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc., richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:
per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m^2 di superficie riscaldata L. 500
per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m^2 e caldaie fisse . » 1.000
per disegno in doppio esemplare da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):
se di generatori fissi: per ogni generatore » 2.000
se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio » 1.000

Il Ministro per il lavoro e previdenza sociale
VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1955.

Determinazione del contingente di melasso di canna da importare in esenzione da dazio per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 162 della tariffa generale dei dazi doganali, è fissato per l'anno 1955, in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MEDICI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1955
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 178. — BENNATI
(2487)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Ignazio Ciaia », con sede in Fasano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa « Ignazio Ciaia » di Fasano in data 19 giugno 1954, a seguito delle quali gli amministratori furono diffidati a far deliberare dall'assemblea lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ente;

Ritenuto che gli amministratori suddetti, nonostante ripetutamente sollecitati dalla Prefettura di Brindisi, non hanno provveduto all'adempimento di cui sopra, e che nelle more sono pervenuti numerosi reclami di creditori insoddisfatti;

Vista la nota 26 febbraio 1955, n. 30393 del Prefetto di Brindisi, dalla quale risulta che la Cooperativa, per la disorganizzazione dei soci e la carenza di ogni attività economica e amministrativa, non è in grado di compiere l'atto richiesto;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lett. *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, per insufficienza di attivo;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « Ignazio Ciaia » di Fasano, costituita con atto 19 giugno 1938 del notaio Achille Guarini, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Angelo Sorino è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Conferimento di benemerenze sanitarie

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954, sono state conferite le seguenti benemerenze al merito della sanità pubblica:

Medaglia d'argento: Bonomi suor Lucia Vincenzina; De Cesare prof. Luigi; Scala dott. Enrico.

Attestazione: Bersani dott. Loris; Bile prof. Silvestro; Cipolla D'Abruzzo dott. Luigi; Gaglio dott. Luigi; Mazzitti Vera; Romano dott. Bruno; Zulli dott. Pietro.

(2479)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1955, concernente la « Elezione dei membri dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 maggio 1955, n. 108, all'art. 4, secondo capoverso, terza linea, ove è detto: « i professori di geografia economica », leggasi: « i professori di geografia e di geografia economica ».

(2520)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 240, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nemi (Roma) di un mutuo di L. 5.276.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2499)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 55, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 419.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2514)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 41, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 255.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2518)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Luca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Luca (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 6.960.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2500)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 5 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1955, registro n. 9 Interno, foglio n. 242, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 14.052.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2501)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 99, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Cuneo di un mutuo di L. 239.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2515)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 22 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ancona di un mutuo di L. 177.750.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2516)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 7 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 42, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Catania di un mutuo di L. 261.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2517)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di radiologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino, è vacante la cattedra di « radiologia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2521)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 aprile 1955, i poteri conferiti all'avv. dott. Arnaldo Fräilich, commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1955.

(2341)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,75	145,77
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,85	633,50	145,75
» Milano	624,87	633 —	145,78
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,88	633,75	145,77
» Roma	624,87	633,125	145,785
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,85	632,40	145,75

Media dei titoli del 16 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,65
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,575
Redimibile 3,50 % 1934	81,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,70
Id. 5 % 1936	92,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,70

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 16 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,87
1 dollaro canadese	»	633,06
1 franco svizzero	»	145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,64

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale di merito del concorso a due posti di vice assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo C dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 16 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1954, registro n. 15 Interno, foglio n. 388, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice-assistente in prova (grado 12°) nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* dei Servizi antincendi;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti in data 10 gennaio 1955, registro n. 1 Interno, foglio n. 225, con il quale è stato provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito ai risultati del concorso per esami a due posti di vice-assistente in prova nel ruolo dei servizi speciali di gruppo *C* dei Servizi antincendi, indetto con decreto Ministeriale 16 agosto 1954:

1. Fusco Antonio . . . punti 82,80 su 100
2. Malara Rosario . . . » 81,80 »
3. De Meo Biagio . . . » 76,00 »
4. Mattera Guido . . . » 75,60 »
5. Rosati Marcello . . . » 70,10 »
6. De Gregorio Federico . . . » 67,10 »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati nell'ordine sottoindicato:

1. Fusco Antonio . . . punti 82,80 su 100
2. Malara Rosario . . . » 81,80 »

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. De Meo Biagio . . . punti 76,00 su 100
2. Mattera Guido . . . » 75,60 »
3. Rosati Marcello . . . » 70,10 »
4. De Gregorio Federico » 67,10 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1955

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1955
Registro n. 9 Interno, foglio n. 145

(2481)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.